



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



“Settore Urbanistica – Ufficio patrimonio”

Allegato 1

Capitolato Tecnico Prestazionale per la GESTIONE anno 2024, ex art. 45 bis C.N. della SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA di LEVANTE n. 41/d del P.U.D.

approvato con delibera di Giunta Comunale n. █ del █/03/2024

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Laigueglia è titolare di una **concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005** e **autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015 (allegato A)**, avente **differimento al 31.12.2024** del termine di scadenza con provvedimento prot. n. 26368 del 29.12.2022 riferita ad una **Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (S.L.A.)**, avente **superficie complessiva di mq 1.000** e fronte di **ml 80**, con due ingressi (scale), di cui uno pubblico di accesso anche alla spiaggia libera di levante.

La concessione demaniale n. 30/2005, riferita alla **Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (S.L.A.)** è individuata nel PUD Comunale al n. 41/d.

Il Comune di Laigueglia affida, **ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione** e dell'art. 2562 del codice civile, la gestione del suddetto stabilimento balneare.

La disciplina giuridica del rapporto tra il Comune di Laigueglia e l'affidatario dell'attività di gestione **Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (S.L.A.)**, è quella definita dal presente capitolato, che vale da contratto e, pertanto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione delle cauzioni e della polizza assicurativa/fidejussione di cui all'art. 9.

Il Gestore si impegna sin d'ora ad accettare tutte le prescrizioni e condizioni inserite negli atti concessori e autorizzativi di cui sopra.

Per la gestione dell'attività della SLA il Comune di Laigueglia mette a disposizione del gestore le strutture (i locali in muratura e non, spogliatoi, docce, lavapiedi e servizi igienici (WC) risultanti dalla sopra richiamata concessione demaniale, nonché il materiale tecnico/attrezzature elencato nell'**inventario delle attrezzature (allegato B)**, finalizzate ad espletare il noleggio fino al 50% del fronte mare e dell'area in concessione, secondo le vigenti disposizioni della Regione Liguria.

L'affidamento della presente attività di gestione è condizionato alla garanzia dell'adempimento totale di quanto offerto in sede di gara nell'offerta tecnica.

La concessione demaniale oggetto del presente bando di affidamento non comprende alcuna attività di somministrazione alimenti e bevande e non è prevista alcuna modifica in tal senso.

È consentita, a norma di legge, la sola installazione di apparecchi automatici di distribuzione di bevande e alimenti.

Art. 2 – Durata

L'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e dell'art. 2562 del codice civile, del servizio della Spiaggia Libera Attrezzata di Levante, come descritto nel presente capitolato, ha **durata di una stagione balneare, anno 2024**, avrà **termine il 31/10/2024**, con inizio dalla data del verbale di consegna e/o decorrenza della relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del C.N. da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Laigueglia e consegna dell'area.

Su formale richiesta del gestore, effettuata entro e non oltre il 31/10/2024, è facoltà della Pubblica Amministrazione di concedere eventualmente, **proroga**, previa apposita deliberazione della Giunta

Comunale, **per un massimo di ulteriore anni uno** (fino al 31/10/2025) solo a seguito di eventuali estensioni/proroghe previste da modifiche della concessione demaniale a seguito di sopravvenuta normativa.

La durata della gestione della Spiaggia Libera Attrezzata è comunque subordinata alla perdurante operatività della concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005.

Pertanto, in tutti i casi in cui la scadenza della concessione demaniale dovesse essere modificata per motivi di legge, tale evento comporterà l'automatico ed immediato scioglimento di diritto della concessione del servizio di gestione in via di affidamento, senza che il gestore possa pretendere alcunché dal Comune di Laigueglia a titolo di indennizzo e/o risarcimento dei danni dipendenti dalla minore durata del rapporto, come oggi prevista.

L'efficacia e la durata del presente affidamento restano comunque subordinate al periodo di validità del titolo concessorio demaniale.

Art. 3 – Il canone e modalità di pagamento

Il **canone annuo della concessione di servizio**, è quello **offerto in sede di gara**, pari ad € _____ oltre ad Iva di legge.

Si evidenzia che non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo la modalità di strutturazione del servizio e, quindi, gli oneri di sicurezza vengono fissati in euro 0 annui.

Il **pagamento del canone** della concessione a favore del Comune sarà suddiviso in n° 2 (due) rate uguali da corrispondere secondo le seguenti tempistiche:

- 1° rata entro il **15 luglio**;
- 2° rata entro il **1° settembre**.

I versamenti dovranno essere effettuati, a favore del Comune di Laigueglia con la causale "Canone SLA di levante – rata n. ____". Copia della ricevuta di versamento di ciascuna rata dovrà essere tempestivamente inviata via PEC al Comune.

A garanzia di tale somma nonché del regolare adempimento degli obblighi derivanti dal presente deve essere costituita fidejussione, come specificato nell'art. 9.

Art. 4 – Attrezzature, personale ed altro

Per la conduzione dello stabilimento balneare il Comune mette a disposizione del Gestore il materiale tecnico-attrezzature come da "**Inventario**" (allegato B):

1. il materiale-attrezzature messo a disposizione dal Comune si trova depositato parte nelle cabine in muratura della SLA, da dove dovrà essere prelevato e ridepositato, previo lavaggio, a cura e spese del gestore al termine dell'affidamento.
2. il gestore partecipando alla procedura di gara accetta il materiale tecnico/attrezzatura elencata nell'inventario di cui sopra, nelle condizioni e nello stato in cui si trova senza nulla pretendere;
3. tutto il materiale durante il periodo di gestione della SLA dovrà essere custodito a cura e spese del gestore;
4. nel caso in cui venga utilizzato materiale di proprietà del gestore, lo stesso dovrà conservarlo a propria cura e spese, in spazi privati;
5. al termine della durata della gestione, comunque entro e non oltre il 30 novembre, il materiale-attrezzature deve essere riconsegnato e riposto, in buono stato di manutenzione, sempre a cura del Gestore, dove è stato prelevato, previa sottoscrizione tra le parti di verbale di riconsegna;
6. Al termine del periodo della gestione le strutture (i locali in muratura e non, spogliatoi, docce, lavapiedi e servizi igienici (WC) ecc..) oggetto della gestione ed a tale fine affidati dovranno essere restituiti in perfetto stato manutentivo al Comune, come sono state consegnate;
7. Il Gestore deve provvedere eventualmente, a propria cura e spese, a smontare e rimontare le attrezzature dello stabilimento balneare per motivata richiesta del Comune;
8. il Gestore deve provvedere a lavare le attrezzature e tutto il materiale, quando se ne presenti il caso, e comunque almeno a inizio stagione e fine stagione, oltre che a fine contratto;
9. il Gestore deve conservare e custodire a proprio carico, rischio e pericolo il materiale/attrezzature consegnato.

L'attrezzatura sopra descritta potrà essere utilizzata previa costituzione di cauzione fideiussoria, come da art. 9 punto 2, a garanzia delle attrezzature/strutture e di quanto sopra disciplinato.

Il Gestore, purché senza spese a carico del Comune, può **acquistare altre attrezzature** oltre a quelle esistenti; in caso di eventuale sostituzione di attrezzature, deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune, con l'obbligo di restituzione, a fine stagione balneare, di quanto sostituito al Comune proprietario che provvede a stilare apposito verbale di ritiro del materiale.

Tutta l'attrezzatura e gli eventuali giochi che il gestore posizionerà devono rispettare tutte le norme di legge e regolamenti in vigore e garantire la massima sicurezza.

Il Gestore è obbligato a posizionare a proprie spese le attrezzature e il materiale come da **concessione demaniale marittima e autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015**, avente **differimento al 31.12.2024 (allegato A)**.

L'attrezzatura dovrà essere posizionata nel rispetto delle "linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle SLA" approvate con D.G.R. n. 156 del 15/02/2013 come modificate con D.G.R. n. 1057 del 02/08/2013 e D.G.R. n. 423 del 27/03/2015 ed eventuali ulteriori modifiche successive ed eventuali norme relative a situazioni di emergenza pandemica.

Il Gestore, purché senza spese a carico del Comune, **può** posizionare altro materiale/attrezzature oltre a quelle consegnato dal Comune, comunque nel rispetto di quanto indicato nella **concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005** e **autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015 (allegato A)**.

Nel caso in cui venga utilizzato materiale/attrezzature di proprietà del Gestore, lo stesso dovrà conservarlo a propria cura e spese.

In caso di eventuale **sostituzione di materiale/attrezzature**, da parte del Gestore, deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune, con l'obbligo di restituzione a fine gestione, che provvede a stilare apposito verbale di ritiro del materiale.

A termine del presente contratto il **Comune** si riserva di acquistare le attrezzature/materiale (quali pergolato, cassoni ecc..) di proprietà del Gestore utilizzato nella conduzione dello stabilimento balneare, ad un prezzo decurtato dell'ammortamento, ritenuto conveniente dal Comune.

La spiaggia dovrà essere riconsegnata al Comune di Laigueglia libera da attrezzature di proprietà del gestore, comunque entro e non oltre il **30 novembre**.

Art. 5 – tariffe e apertura

Il Gestore ha l'obbligo di esporre i prezzi/tariffe all'ingresso della struttura, ai sensi di legge.

Il Gestore deve applicare, per l'intera stagione, agli utenti della Spiaggia Libera Attrezzata le **tariffe** stabilite dal Comune con deliberazione di **Giunta Comunale n.268 del 05.12.2023** di cui la tabella è allegata al presente capitolato (**Allegato C**);

Ai **residenti** del Comune di Laigueglia potrà essere applicato **uno sconto** se previsto nell'**offerta tecnica** presentata in sede di gara, tale eventuale sconto deve essere indicato nel cartello dei prezzi da porre all'ingresso dello stabilimento balneare.

Il Comune potrà svolgere presso lo stabilimento tutti i controlli che riterrà necessari senza che venga fatta opposizione da parte del Gestore. Il Gestore potrà stipulare convenzioni e/o accordi con operatori turistico-commerciali per incrementare l'offerta turistica.

Il Gestore deve assicurare l'attività dello stabilimento balneare almeno per il **periodo obbligatorio** previsto dall'ordinanza demaniale marittima in vigore, nel rispetto delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle S.L.A. approvate con Delibera di G.R. n. 156 del 15/02/2013 come modificate con Deliberazione G.R. n. 1057 del 02/08/2013 e modificata con Deliberazione G.R. n. 423 del 27/03/2015 della Regione Liguria, delle ordinanze della Capitaneria di Porto e della vigente normativa in materia.

È fatto obbligo essere **aperti al pubblico assicurando l'allestimento** completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo **dal 1° giugno al 15 settembre**, con l'orario minimo di apertura giornaliera prevista dall'ordinanza a disciplina delle attività balneari in vigore.

È consentito lo svolgimento di **attività elioterapica** secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale 2/2008 e s.m.i., dalle linee guida Regionali e dall'ordinanza demaniale marittima e dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 – Attività di gestione, obblighi, modalità e limiti

Il Gestore assume la veste di titolare d'impresa di servizi alla balneazione, svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel presente capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nel capitolato.

Il Gestore della presente attività è sottoposto alle seguenti **tassative condizioni e limitazioni**:

- a) **garantire** che, durante l'**orario** di funzionamento della struttura balneare, l'**ingresso** e la **permanenza** in spiaggia siano completamente liberi e gratuiti, così come la pulizia, la sorveglianza, il salvamento ed i servizi igienici; deve, inoltre, porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
- b) **garantire** l'attività di **guardianaggio notturno** della SLA (anche in forma itinerante);
- c) **servizio di salvataggio/soccorso** in mare dei bagnanti (per **intero fronte mare ml 80 circa**) della **SLA** con l'obbligo in organico di **n° 01 (uno) bagnino** preposto all'assistenza dei bagnanti, munito dello **specifico titolo abilitativo** (brevetto) e **dotato dell'attrezzatura dovuta per garantire il salvamento e la sicurezza**, previste dall'art. 22 della vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di competenza. La **postazione di salvataggio (trespolo)** e l'**unità nautica di salvataggio** sono **è fornite a dal Comune** come da inventario allegato;
- d) **pulizia e manutenzione delle attrezzature e manufatti durante tutta la durata della gestione**;
- e) garantire, nel periodo compreso **tra il 1° di agosto ed il 31 di agosto, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, il servizio di salvataggio/soccorso** in mare dei bagnanti **per 3 (tre) postazioni di salvataggio** poste presso le **spiagge libere di levante**, con la presenza di **3 (tre) bagnini** muniti dello **specifico titolo abilitativo** (brevetto) e **dotati dell'attrezzatura dovuta per garantire il salvamento e la sicurezza**, previste dall'art. 22 della vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di competenza e muniti delle dotazioni previste dall'art. 24 della predetta ordinanza in ordine alle postazioni di salvataggio, con esclusione delle **postazioni** stesse, delle **unità nautiche**, dei **mezzi marinai** e **salvagenti anulari con 25 mt di sagola galleggiante**, per **ogni postazione**, che verranno **forniti da questo Comune**;
- f) garantire **per l'intera stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico**, le operazioni di ausilio all'utilizzo di un **pedalò con batteria per pedalata assistita**, affidato al gestore, avendo cura di provvedere alla sua successiva messa in sicurezza a seguito della fruizione, custodia e corretto caricamento della batteria, ad una tariffa oraria massima, evidenziata all'ingresso dello stabilimento balneare, di €/ora 10,00, gratuitamente e con priorità di precedenza in caso di richiesta da parte di **persona disabile**, con almeno il 74% di invalidità, comprovata da esibizione di verbale/disability card;
- g) **pulizia e disinfezione dei servizi igienici durante tutta la durata della gestione**;
- h) **pulizia e disinfezione giornaliera delle docce a servizio della spiaggia libera** posta tra la SLA ed il confine con il Comune di Alassio, concesse gratuitamente ai fruitori della spiaggia libera contigua alla SLA, posta tra la SLA ed il confine con il Comune di Alassio;
- i) **pulizia dell'arenile mediante rastrellamento**, tutti i **lunedì** dei mesi di **luglio e agosto**, della spiaggia libera contigua alla SLA, posta tra la SLA ed il confine con il Comune di Alassio;
- j) individuare un **responsabile per la sicurezza della SLA** e comunicarne il nominativo al Comune con la consegna della SLA;
- k) fornire, a proprio carico, l'**acqua delle docce, anche di quelle poste nella spiaggia libera di levante**, contigua alla SLA;
- l) al pagamento dei costi per **attivazione/volturazione delle forniture** acqua, energia elettrica, ecc. e di tutte le fatture relative ai consumi effettuati;
- m) provvedere ad attivare e/o volturare tutte le **utenze** necessarie (energia elettrica, gas, acqua, telefono, rifiuti) e l'Amministrazione Comunale deve intendersi manlevata da qualsiasi onere comprese eventuali spese per allacci, canoni, reti di distribuzione e da tutte le imposte e tasse riferite alla gestione;
- n) provvedere al pagamento delle **tasse e tributi** derivanti dall'esercizio dell'attività quali, a titolo meramente esemplificativo, la TARI, canone unico patrimoniale;
- o) curare gratuitamente la **sorveglianza alla balneazione dei bambini** frequentanti il "**Campo Solare**", qualora venga istituito ed organizzato dal Comune nella SLA;

- p) di provvedere nelle predette spiagge alla **raccolta dei rifiuti in modo differenziato** con le modalità e orari previste da normativa e regolamenti vigenti e stabiliti dal Comune;
- q) provvedere nella predetta SLA, nel rispetto della normativa vigente, alla raccolta ed al deposito presso punti e con orari e modalità stabiliti dall'Ufficio Ambiente del Comune dei **materiali spiaggiati**, anche in occasione di eventi eccezionali, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare;
- r) alla **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle strutture e attrezzature utilizzate durante il periodo di gestione;
- s) ottenere le relative autorizzazioni, nulla osta, permessi per **manutenzioni straordinarie** laddove necessarie e, qualora il Gestore intervenga sugli impianti presenti nell'immobile oggetto del contratto, egli è tenuto a produrre al Comune ogni certificazione in merito alla regolarità delle opere eseguite quali a titolo esemplificativo, certificazioni ex lege 46/90, dichiarazioni di cui al D.M. 37 del 21.01.2008;
- t) di presentare/ottenere ogni necessaria autorizzazione, nulla osta o permessi dall'autorità e uffici competenti in materia di commercio, tributi e polizia amministrativa (es. SCIA commerciale, TARI, autorizzazione demaniale marittima ex art. 45-bis del C.d.N., ecc.);
- u) rispondere direttamente ed interamente di **ogni danno** che per fatto proprio, della sua famiglia, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose di proprietà di terzi; a tale riguardo il gestore è tenuto a stipulare idonea **polizza assicurativa** di cui al presente capitolato;
- v) di provvedere all'adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e la privata incolumità;
- w) **garantire quanto offerto** in sede di gara nell'**offerta tecnica**.

Il Gestore deve acquisire tutti i **titoli amministrativi** (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate e per gli ulteriori servizi ed attività che intendesse esercitare; per i servizi e le attività non compresi tra quelli affidati il gestore dovrà ottenere il preventivo formale assenso del Comune.

Il Gestore deve provvedere ad **affiggere**, in corrispondenza degli accessi alla SLA oltre che il "**cartello tipo**" di cui alle Linee Guida approvate dalla Regione Liguria, **adeguati cartelli** – tradotti anche in lingua inglese, francese e tedesca – i quali riportino:

- la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- le tariffe in vigore per i servizi a pagamento.

Il Gestore deve **vigilare sul tratto di spiaggia in concessione, informando** immediatamente il Comune di Laigueglia nel caso si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico.

Il Gestore deve svolgere l'attività di gestione della SLA assicurando costantemente il massimo livello di decoro e la correttezza della gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in particolare:

- del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione;
- delle ordinanze sulla disciplina delle attività balneari e della nautica da diporto, emanate dal Comune e dall'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze;
- della L.R. 13/1999 e s.m.i., in particolare artt. 8-11ter;
- del Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) ex DCR Liguria 18/2002;
- della L.R. Liguria 2/2008 (T.U. strutture turistico-ricettive e balneari);
- delle Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di stabilimenti balneari di cui alla DGR Liguria n. 512 del 21.05.2004, come modificate con DGR n. 246 del 10.03.2015 e s.m.i.;
- delle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;
- della vigente ordinanza demaniale comunale e della normativa in materia;
- delle disposizioni dettate dalla Capitaneria di Porto;
- delle altre disposizioni o norme di leggi sopravvenute, con obbligo di adeguarsi anche a sopravvenute modifiche delle stesse, senza nulla pretendere da Comune.

Art. 7 – Servizio di pulizia e manutenzione

Il gestore, durante la stagione balneare, deve provvedere, con personale e mezzi propri:

- alla **pulizia giornaliera** della spiaggia libera attrezzata e dei percorsi di accesso alla stessa, nonché alla pulizia dello specchio acqueo di pertinenza;
- alla **manutenzione**, prima dell'inizio ed al termine della stagione balneare e tutte le volte che si rende necessario, della spiaggia e delle strutture ed impianti ivi esistenti. La manutenzione e la pulizia della SLA, dei percorsi di accesso alla stessa, dovranno avvenire in orari diversi da quelli di accesso al pubblico, preferibilmente prima dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 8 – personale

Il Gestore deve garantire la presenza del **personale** necessario per il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato.

Il **personale adibito** ai vari servizi deve essere in possesso dei requisiti nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla pertinente normativa e deve mantenere in ogni caso un contegno irreprensibile nei confronti della clientela.

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme contenute nel **contratto collettivo nazionale di lavoro** per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'inosservanza anche parziale delle suddette normative darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, senza che il gestore possa vantare alcun diritto. Il gestore deve assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie e le assenze per malattia, in modo da evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio. Il personale addetto ai servizi e alle attività di cui al presente capitolato, è da considerare alle esclusive dipendenze del gestore tecnico, che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Art. 9 – Garanzie, controlli e penali

A **garanzia degli obblighi contrattuali**, il Gestore provvede a costituire cauzione, pari all'importo annuo offerto, compresa IVA di legge, di euro (.....,00), prestata a garanzia del pagamento del canone della gestione annua, e della esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Tale cauzione deve essere depositata prima della stipula del contratto mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che deve avere durata pari alla gestione e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e che sia escutibile da parte del Comune di Laigueglia entro 30 gg. dalla prima richiesta.

La polizza non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione. La cauzione verrà svincolata al termine della gestione previa formale richiesta ed a seguito delle verifiche dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di risoluzione non consensuale la cauzione verrà escussa per intero.

In caso di mancato pagamento dei canoni si procederà all'escussione parziale/totale della cauzione.

Qualora le parti decidano di comune accordo di proseguire il rapporto, il conduttore dell'azienda si impegna a ricostituire una nuova polizza di importo pari all'importo del canone annuo, oltre IVA di legge.

Per la copertura di eventuali danni il gestore deve inoltre stipulare con primaria/e Compagnia/e, le seguenti coperture assicurative:

- una **cauzione speciale di € 15.000,00** quale garanzia di eventuali **danni ad attrezzature, arredi e strutture**, deve essere prestata con una delle seguenti modalità: polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, deve avere durata pari alla gestione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione e che sia escutibile da parte del Comune di Laigueglia entro 30 gg. dalla prima richiesta;

La polizza non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione.

Il Comune provvede allo svincolo delle cauzioni all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati fra il Comune stesso ed il Gestore i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla gestione.

- una **polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi** e prestatori d'Opera (RCO) per tutte le attività connesse alla gestione della spiaggia ad esso affidata, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e massimale non inferiore a euro 2.000.000,00, eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza non potranno essere opponibili alle richieste dei terzi danneggiati;
- una **polizza incendio** (compresa l'estensione ad eventi atmosferici ed atti vandalici) con la seguente somma assicurata: enti all'aperto di proprietà di terzi euro 500.000,00;

Saranno a carico del Comune solo eventuali **danni** alle strutture e/o alle attrezzature del Comune, causate da eventi eccezionali e imprevedibili, quali mareggiate, individuati da decreti o ordinanze, se non causati da incuria o mancanza di precauzioni prese da parte del gestore.

In caso di danni alle attrezzature, strutture di proprietà comunale, non causati dal mero deterioramento per l'uso e non imputabili a casi di forza maggiore, il Comune ne potrà chiedere il risarcimento al gestore applicando il valore di mercato del bene "nuovo" e, qualora lo stesso non provveda, trattiene la garanzia e avvia tutte le procedure necessarie per il recupero di eventuali maggiori somme.

Si precisa che in caso di **atti vandalici** a danno delle attrezzature e/o delle strutture, il risarcimento del danno rimane a carico del Gestore.

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore della SLA.

Il Comune potrà svolgere presso lo stabilimento tutti i controlli che riterrà necessari senza che venga fatta opposizione da parte del Gestore, sulla corretta applicazione delle prescrizioni del presente capitolato, avvalendosi anche del Comando di Polizia Municipale o chiedendo supporto alla Capitaneria di Porto o ai Comandi territoriali della Guardia di Finanza.

Ogni violazione agli obblighi contenuti nel presente capitolato, salvo diversamente indicato, comporterà **una penale di € 1.000,00**, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, fino ad **un massimo di tre volte**.

La **quarta volta** che verrà riscontrata una qualsiasi irregolarità, verrà considerata **inadempienza contrattuale grave**.

L'**inadempienza contrattuale grave**, dà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione a tale fine richiesta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse (art 1456 c.c.)

L'Amministrazione Comunale, in caso di **ripetute inadempienze** agli obblighi derivanti dal contratto di cui al presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, potrà **recedere unilateralmente** dal contratto con **preavviso di 15** (quindici) giorni, incamerando la garanzia prestata dal gestore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per il Comune.

Al **recesso** si potrà pervenire solo dopo avere contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

È comunque **causa di risoluzione** del contratto:

1. la dichiarazione di fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale del gestore;
2. lo scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta da gestore per qualsiasi causa o motivo;
3. la cessione del relativo contratto;
4. la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venire meno l'affidabilità del gestore;
5. la mancata presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone-corrispettivo annuale di cui all'art. 3;
6. la destinazione della spiaggia libera attrezzata di levante ad uso diverso da quello oggetto dell'affidamento;
7. il mancato rispetto degli obblighi a carico del gestore durante la vigenza del contratto;
8. il mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e gravi motivi di ordine morale e decoro;
9. il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.

Per effetto della risoluzione, il gestore **decadrà** dall'affidamento ex art 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 15 giorni dalla pronuncia di decadenza, a riconsegnare all'Amministrazione comunale le strutture ed i manufatti insistenti sull'area demaniale.

Restano impregiudicate per il Comune le azioni risarcitorie ritenute più opportune.

Resta fermo che ogni violazione sostanziale agli obblighi contenuti nel presente capitolato costituisce **inadempimento grave**, che dà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della garanzia a tale fine richiesta, sino alla concorrenza delle penali e/o dei risarcimenti dovuti dal contravventore e salvo conguaglio qualora l'importo della garanzia sia inferiore.

Art. 11 – Spese, rischi ed oneri contrattuali

Il Gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità accollandosi il totale **rischio di impresa**.

Il Gestore assume a suo carico i costi derivanti dalla **tassa dei rifiuti, acqua, corrente elettrica** e da **tutte le altre tasse, tributi e utenze** che dovranno essere volturate o intestate entro l'apertura dello stabilimento. In nome proprio il Gestore stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le **forniture a rete** (vedasi Enel, acqua, etc.) e richiederà le autorizzazioni amministrative previste per legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese totali o parziali a carico del Comune di Laigueglia.

Sono a completo ed esclusivo carico del Gestore le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di diritti di segreteria e registrazione.

Qualsiasi spesa inerente il contratto o a quanto consequenziale, nessuna esclusa o eccettuata, è a carico del gestore che assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque eventualmente derivatole nei confronti del Comune di Laigueglia.

È fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 12 – Divieto di sub-affidamento a terzi della concessione

È fatto divieto al gestore, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della garanzia prestata e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere e/o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto della presente capitolato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi.

Art. 13 – Controversie

Qualsiasi controversia relativa al presente affidamento derivante dall'applicazione del presente Capitolato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'affidamento sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno gestite prioritariamente tramite lo strumento dell'accordo bonario ovvero della transazione del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano i presupposti. È espressamente esclusa la clausola compromissoria. In caso di fallimento di tali procedure è competente, in via esclusiva, il Foro di Savona.

Art. 14 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti comunali", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 20/03/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del gestore del suindicato "Codice".

Il menzionato "Codice" è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Laigueglia al seguente link: http://www.comunelaigueglia.net/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=6

Art. 15 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato e avverrà presso il Comune di Laigueglia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate per perseguire le predette finalità. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate. Sono consentiti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione della legge.

Titolare unico del trattamento dei dati è il Comune di Laigueglia.

Art. 16 – Altro

Il presente capitolato è disciplinato dalla legge italiana, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

Il Gestore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, quindi di approvarle specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle linee guida ANAC relative al Responsabile Unico del Procedimento, il R.U.P. della presente procedura è l'Arch. Cinzia Cadei, Responsabile dell'Ufficio Patrimonio.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolato si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

Allegati:

- A autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015**
- B inventario materiale**
- C tariffe 2024 approvate con delibera G.C. n. 268 del 05.12.2023**
- D ipotesi quadro economico gestione SLA di levante stagione balneare 2024**
- F offerta economica presentata in sede di gara**